



COMUNE DI GREVE IN CHIANTI
Città Metropolitana di Firenze

ORIGINALE

UNIONE - Unione del Chianti Fiorentino - Servizio Tributi

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

N. 32 DEL 28/04/2023

OGGETTO: REGOLAMENTO IUC – MODIFICA AL TITOLO III, RECANTE LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

L'anno duemilaventitre nel giorno ventotto del mese di aprile presso il Palazzo Comunale - Sala Consiliare, alle ore 17:45, si è riunito il Consiglio Comunale in 1a Convocazione su determinazione del Presidente del Consiglio, per trattare gli affari iscritti all'ordine del giorno.

Al momento dell'adozione della presente deliberazione risultano presenti:

SOTTANI PAOLO	Presente
BALDI FABIO	Presente
BORDONI ALESSANDRO	Presente
CASATI SILVIA	Presente
COLUCCI ALICE	Presente
DEL VIVO GIULIA	Assente
D'IGNAZI SAMUELE	Presente
ESPOSITO MARIA GRAZIA	Presente
GEMELLI CLAUDIO	Presente
LOTTI LORENZO	Presente
MIZZAU ANTONELLA	Assente
RAVEGGI MARCO	Presente
ROMITI STEFANO	Presente
SCARPELLI ILARY	Presente
SOTTANI GIULIANO	Presente
SVELTI MARCO	Presente
TEPSICH PAOLO	Presente

Presenti n. 15

Assenti n. 2

Scrutatori: Gemelli Claudio, Tepsich Paolo, Bordoni Alessandro.

Presiede il Presidente del Consiglio Silvia Casati.

Partecipa il Vicesegretario Comunale del Comune di Greve in Chianti Simona Ficorilli incaricato della redazione del verbale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 639, della L. 27.12.2013, n. 147, e ss.mm.ii, avente ad oggetto "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)", che introduceva nell'ordinamento giuridico della Repubblica italiana, quale componente dell'Imposta comunale unica (IUC), la Tassa sui rifiuti (TARI), a decorrere dal 1° gennaio 2014;

Dato atto che il regime impositivo della Tassa sui rifiuti (TARI) ha sostituito, ad ogni effetto, a decorrere dalla medesima data di cui al precedente capoverso, il regime impositivo introdotto dall'art. 14 del D.L. 6.12.2011, n. 201 (convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 22 dicembre 2011, n. 214), avente ad oggetto: "Istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES)";

Visto l'art. 1, comma 738, della L. n. 160 del 27.12.2019, che dispone: "A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)";

Visto l'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997, avente ad oggetto la potestà regolamentare del Comune in materia di tributi locali;

Visto il Titolo III del vigente Regolamento per l'applicazione della Imposta Unica Comunale IUC, avente ad oggetto la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI), approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 24/06/2014 e ss.mm.ii.;

Vista la delibera 18 gennaio 2022 n. 15/2022/R/rif emessa da ARERA (Agenzia di Regolazione per Energia Reti e Ambiente), con la quale è stato approvato il Testo Unico contenente la disciplina per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), il cui recepimento all'interno dei regolamenti comunali si impone per talune fattispecie, nel rispetto della normativa di fonte primaria in materia di applicazione della TARI;

Visto, in particolare, l'art. 6, comma 1, del predetto Testo Unico, (avente ad oggetto: "Modalità per l'attivazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani"), che dispone: "La richiesta di attivazione del servizio deve essere presentata dall'utente al gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti entro novanta (90) giorni solari dalla data di inizio del possesso o della detenzione dell'immobile, a mezzo posta, via e-mail o mediante sportello fisico e online di cui all'Articolo 19, compilando l'apposito modulo scaricabile dalla home page del sito internet del gestore in modalità anche stampabile, disponibile presso gli sportelli fisici, laddove presenti, ovvero compilabile online";

Considerato:

- che la “richiesta di attivazione del servizio”, così come definita dall’Agenzia, può trovare concreta applicazione solo in presenza di tariffa corrispettiva, dal momento che solo in tale sistema la richiesta di attivazione del servizio corrisponde alla richiesta di fornitura delle dotazioni;
- che la predetta richiesta non può sostituire la dichiarazione iniziale TARI, né sovrapporsi ad essa;
- che, al fine di evitare duplicazioni di adempimenti, appare necessario far coincidere la richiesta di attivazione del servizio con la dichiarazione TARI;

Visto il comma 1 dell’art. 16 (avente ad oggetto: “Adempimento a carico dei contribuenti”) del vigente regolamento comunale, che dispone:

“1. I soggetti tenuti al pagamento della tassa, individuati nell’art. 4 del presente regolamento, sono obbligati a produrre entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui è iniziata l’occupazione, conduzione, detenzione o possesso dei locali o delle aree, apposita denuncia originaria all’ufficio competente. Tale denuncia dovrà contenere tutti gli elementi necessari per la determinazione e l’applicazione del tributo e dovrà essere redatta su appositi moduli predisposti dal Comune.”;

Attesa la necessità di modificare la disposizione di cui al precedente capoverso, al fine di recepire il diverso termine stabilito da ARERA;

Visti:

- l’art. 198, comma 2-bis, del D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 e ss.m.ii., che dispone:

“2-bis. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi. Tali rifiuti sono computati ai fini del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti urbani”;

- l’art. 238, comma 10, del D.lgs. n. 152/2006, che dispone, a seguito della modifica recata ad opera della L. 05.08.2022, n. 118:

“10. Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all’articolo 183, comma 1, lettera b-ter), numero 2, che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti; le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a due anni”;

Attesa la necessità di apportare modificazioni all’art. 14, comma 4, lett. a), al fine di esplicitare gli adempimenti a carico dell’utenza non domestica per il conferimento dei propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico, prevedendo l’esclusione dall’applicazione della parte variabile della tariffa in ragione della quantità dei rifiuti urbani avviata al recupero, rapportata al volume teorico di rifiuti producibili;

Ritenuto, infine:

- di introdurre una nuova fattispecie agevolativa dopo la lettera c) del comma 5 dell'art. 14, prevedendo una riduzione del 30% della parte variabile della tariffa, in favore delle utenze non domestiche, per lo svolgimento di attività correlate al mantenimento della pulizia e del decoro di aree pubbliche a verde, in adempimento di obbligazioni accessorie alla gestione di beni immobili, di proprietà comunale, concessi in godimento in forza di atto pubblico;
- di disporre che il limite massimo di riduzione della parte variabile della tariffa previsto – in misura pari al 70% - dall'art. 14 non trovi applicazione qualora concorra al cumulo, la predetta agevolazione;

Visto l'art. 3, comma 5, quinquies, del D.L. 30.12.2021, n. 228 (Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 25 febbraio 2022, n. 15, che dispone:

“A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile”;

Visto l'art. 13, comma 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22.12., n.214, come sostituito dall'art. 15 – bis, comma 1, lett. a) del D.L. 30.04.2019, n. 34, convertito in legge, con modificazioni, con L. 28.06.2019, n. 58, che dispone:

“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Considerato che gli effetti del presente atto sono subordinati all'intervenuta esecutività del medesimo - ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 - decorsi dieci giorni dalla pubblicazione del medesimo all'Albo Pretorio del Comune;

Atteso che - secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza - il predetto periodo dilatorio decorre dal giorno (16°) successivo alla scadenza del periodo di pubblicazione (di gg. 15) previsto dall'art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000;

Ravvisata, pertanto, la sussistenza dei presupposti per la dichiarazione di immediata eseguibilità del presente atto, al fine di consentirne la più celere pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

Acquisito il parere favorevole reso dall'Organo di Revisione economico-finanziario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 239 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, comma 1, lett. b) n. 7, nel testo emendato dall'art. 3, comma 1, lett. o), n. 1), del D.L. 10.10.2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7.12.2012, n. 213;

Acquisiti, inoltre, i pareri favorevoli resi ex art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267:

- in ordine alla regolarità tecnica, da parte del responsabile dell'Area Centrale Unica di Committenza, Contratti e Tributi dell'Unione comunale del Chianti Fiorentino;
- in ordine alla regolarità contabile del presente atto, da parte del responsabile del "Settore 2 del comune di Greve in Chianti;

Con 15 consiglieri presenti, 11 voti favorevoli, 4 astenuti (Gemelli, Raveggi, Sottani Giuliano, Baldi), nessun voto contrario;

A maggioranza

DELIBERA

1)Di approvare le premesse suesposte quale parte integrante e sostanziale del presente atto.

2)Di apportare le seguenti modificazioni al Titolo III del vigente Regolamento per l'applicazione della Imposta Unica Comunale IUC:

A) all'art. 14 (avente ad oggetto: "Riduzioni");

I) al comma 4:

- la lettera a) è sostituita con la seguente

"a) La parte variabile della tariffa - ai sensi dell'art. 238, comma 10, del D.Lgs. 3.04.2006, n. 152 (Testo unico ambientale - TUA), come modificato dall'art. 3, comma 12, del D.Lgs. 03.09.2020, n. 116 - non è dovuta in relazione alla quantità di rifiuti urbani che il produttore abbia conferito al di fuori del servizio pubblico e dimostri di avere avviato al recupero; per la determinazione della riduzione tributaria, si applicano i criteri e le modalità di cui all'Allegato A.

L'esercizio della scelta di conferimento dei rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve essere comunicata al Comune entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. L'esercizio dell'opzione ha effetto per un periodo non inferiore a due anni, fatta salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza biennale.

Ai sensi della L.R. Toscana 16.04.2021, n. 14, l'utenza non domestica che si avvalga dell'opzione dovrà indicare i quantitativi dei rifiuti da avviare a recupero, distinti per codice dell'elenco europeo dei rifiuti (EER) e stimati sulla base dei quantitativi prodotti nell'anno precedente.

Alla comunicazione dovrà essere allegata copia dell'accordo contrattuale sottoscritto con il soggetto che effettua l'attività di raccolta dei rifiuti urbani”.

Dopo la lettera b) è espunto il seguente periodo: “In ogni caso la somma delle due modalità di avvio al riciclo non può superare il 30%.

II) al comma 5, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

“d) riduzione del 30% della parte variabile della tariffa, in favore delle utenze non domestiche, per lo svolgimento di attività correlate al mantenimento della pulizia e del decoro di aree pubbliche a verde, in adempimento di obbligazioni accessorie alla gestione di beni immobili, di proprietà comunale, concessi in godimento in forza di atto pubblico”.

III) al comma 6:

dopo le parole “della Tariffa” sono espunte le parole: “ad esclusione del precedente comma 2”;

dopo le parole “negli anni 2020 e 2021” sono aggiunte le seguenti:

“, nonché qualora ricorrano, anche disgiuntamente, le fattispecie agevolative previste al comma 2 del presente articolo ed al precedente comma 5, lett. d)”.

B) All'art. 16 (avente ad oggetto: “Adempimenti a carico dei contribuenti”), le parole “il 30 giugno dell'anno successivo a quello” sono sostituite con le seguenti: “novanta (90) giorni solari dalla data”.

Di dare atto:

- che l'onere derivante a carico del bilancio dell'Ente, per effetto della determinazione di cui alla lettera A), n. II) del precedente punto 2) è stimabile, in via presuntiva, nell'importo di € 4.000,00;

- che sarà provveduto ad apportare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, co. 5 bis del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, convertito in legge, con modificazioni, con L. 28 marzo 2022, n. 25;

4) Di allegare sub 1) al presente provvedimento, a farne parte integrante e sostanziale, il testo del Regolamento per l'applicazione della Imposta Unica Comunale IUC, recante – al Titolo III – le modificazioni di cui al punto 2).

5) Di trasmettere copia del presente atto, per via telematica - a cura dell'Ufficio tributi - al Gestore del Servizio, nonché al Ministero dell'Economia e delle finanze, mediante inserimento del testo del medesimo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 28.09.1998, n. 360.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 32 DEL 28/04/2023

Successivamente, attesa l'urgenza di provvedere al fine di consentirne la più celere pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, con separata votazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4, Dlgs. 18.8.2000, n. 267 e successive disposizioni;

Con 15 consiglieri presenti, 11 voti favorevoli, 4 astenuti (Gemelli, Raveggi, Sottani Giuliano, Baldi), nessun voto contrario;

A maggioranza

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.



COMUNE DI GREVE IN CHIANTI
Città Metropolitana di Firenze

UNIONE - Unione del Chianti Fiorentino - Servizio Tributi

OGGETTO: REGOLAMENTO IUC – MODIFICA AL TITOLO III, RECANTE LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

PARERI DI CUI AL D. LGS. 267/2000

VISTO l'art. 49 del D. Lgs. 267/2000

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta in oggetto.

Lì, 18.04.2023

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Roberto BASTIANONI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

SERVIZIO CONTABILITA' E FINANZA

VISTO l'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della proposta in oggetto.

Lì, 19.04.2023

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Andrea ANGELI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



COMUNE DI GREVE IN CHIANTI
Città Metropolitana di Firenze

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 32 del 28/04/2023

Approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Silvia Casati

IL VICESEGRETARIO COMUNALE

Simona Ficorilli

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
